



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 25 del 29/07/2023

OGGETTO: APPLICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 BIS DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 229 BIS, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197 - ANNULLAMENTO AUTOMATICO E INTEGRALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.

L'anno duemilaventitre, il ventinove del mese di Luglio, alle ore 15:30, nella sala delle adunanze della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

All'appello nominale **eseguito all'inizio della seduta alle ore 16.25**, da parte del Vice Segretario Generale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N°	Componenti	Presenza	Assenza	N°	Componenti	Presenza	Assenza
1	FELICI VERONICA	X		14	SCHIUMARINI OMERIO	X	
2	VALLE JESSICA		X	15	POLIDORI MARCO	X	
3	ERRICO ROMANO	X		16	LAMANNA FRANCESCO	X	
4	RUSSO MARIA ROTONDA	X		17	NAPOLITANO ELEONORA	X	
5	MARINELLI CINZIA	X		18	MANGANO ENRICO	X	
6	PAGLIUSO SAVERIO	X		19	CAPORALETTI ALESSIO	X	
7	FIORAVANTI GIOVANNI	X		20	BATTISTELLI MARTINA		X
8	PALONI SANDRO	X		21	DEL BUONO ROSARIA	X	
9	GIUGLIANO ANNA	X		22	PADULA STEFANIA		X
10	CONTE MICHELE	X		23	MERCANTI RENZO		X
11	ARZENTE ELISA	X		24	NAVISSE LUISA	X	
12	SALVITI FABRIZIO	X		25	CASTRO GIACOMO	X	
13	DE LUCA GIUSEPPE	X					

Totale presenti: 21

Totale assenti: 4

Presiede il Presidente del Consiglio **Dott. Francesco Lamanna**

Assiste la seduta il Vice Segretario **Giovanni Ugoccioni**



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Il Presidente apre i lavori alle ore 16,25 comunicando che il lasso di tempo trascorso tra le 15,30 ora di convocazione e l' inizio effettivo è riconducibile ad un problema di carattere tecnico, dopo questa precisazione cede la parola al Vice Segretario per l'appello iniziale, file audio"omissis....."

Procedutosi alle ore 16,25 da parte del Vice Segretario Generale, all'appello, per l'inizio dei lavori dal quale risultano:

Presenti: n° 21

Assenti: 4 (Valle, Battistelli, Mercanti, Padula)

Dichiarata valida al seduta il Presidente prende la parola e comunica all'assise che sarà posta in votazione, l'inversione del punto n. 4 all'ordine del giorno ad oggetto: *Applicazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, la cui trattazione sarà anticipata al punto 1.*

Alla presenza di n.21 Consiglieri e n. 4 Consiglieri assenti (Valle, Battistelli, Mercanti Padula);

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente per appello nominale:

Voti favorevoli: n° 21

UNANIMITA' dei 21 Consiglieri presenti e votanti.

Al termine della votazione, il Presidente dà lettura del nuovo ordine del giorno di seguito riportato:

1. Applicazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

2. Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, ai sensi dell'art. 17-bis del d.l. 34/2023, convertito dalla l 56/2023.

3. Debiti fuori bilancio dell'importo di euro 466.636,35 riconoscimento di legittimità ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. N. 267/2000.

4. Approvazione dell'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2023 (art. 175, comma 8 e art. 193 del d.lgs. N. 267/2000).



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Il presidente introduce punto e prima di cedere la parola all'Assessore alle finanze Massimo Abbondanza per l'esposizione comunica all'assise che a seguito della consequenzialità degli argomenti ascritti ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, avverrà un'unica esposizione e discussione.

Esperita l'esposizione dell'Assessore, chiedono la parola per gli interventi i consiglieri Mangano, Navisse, Caporaletti, Castro, Russo, Schiumarini, conclusi gli interventi si passa alle dichiarazioni di voto, che vengono rese dai consiglieri Napolitano, Navisse, Paloni, Castro, Salvitti file audio"omissis....."

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" disciplina, all'articolo 17 bis, inserito con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, la possibilità di estendere la misura dell'annullamento automatico dei crediti di importo residuo fino a mille euro, disciplinata dai commi 222-229 quater della legge 197/2022, quando gestiti da soggetti diversi dall'Agente nazionale della riscossione;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229-quater dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, così dispone: "*Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*";



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*
- che il comma 229-bis, introdotto dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, modifica la disciplina della misura dello stralcio ed amplia le facoltà, statuendo: *“Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226,*



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (...)

VISTO

- l'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il cui comma 1 stabilisce che “*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*”;

CONSIDERATO che

- dalle risultanze amministrative agli atti dell'ufficio tributi emerge la presenza di carichi iscritti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, riscossi in forma diretta, aventi limite di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 non superiore a mille euro, potenzialmente soggetti all'annullamento;
- l'Ente intende procedere all'applicazione del comma 222 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022, richiamato dal comma 229-bis del medesimo articolo, ossia annullare integralmente i propri crediti fino a 1.000,00 euro avviati alla riscossione coattiva a seguito di ingiunzioni emesse da questo Ente e per agevolare i contribuenti gravati da debiti (comunque per l'Ente di modesta entità e risalenti nel tempo), in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica, sia per consentire l'eliminazione di partite la cui riscossione, trascorsi nella migliore delle ipotesi almeno 7 anni, appare piuttosto difficile e onerosa;
- la suddetta misura determina la cancellazione di residui attivi dal bilancio dell'Ente, residui tuttavia vetusti che trovano copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

RITENUTO

- per quanto sopra, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 di applicare le disposizioni di cui al comma 229 bis nella parte in cui si prevede l'integrale applicazione di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati al concessionario del Comune di Pomezia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con conseguente annullamento totale.

VISTI

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”*;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della*



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario della riscossione, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Alla presenza di n.21 Consiglieri e n. 4 Consiglieri assenti (Valle, Battistelli, Mercanti, Padula);

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente, avvenuta per appello nominale:

Voti favorevoli: n° 15

Voti contrari: n° 6 (Mangano, Caporaletti, Del Buono, Navisse, Napolitano, Castro).

DELIBERA



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, di applicare le disposizioni di cui al comma 229-bis nella parte in cui si prevede l'integrale applicazione di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, avviati alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzioni emesse da questo Ente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con conseguente annullamento totale dei carichi;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pomezia;
4. di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, tutti i consequenziali atti;
5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.
- 6.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE



CITTA' DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Alla presenza di n.21 Consiglieri e n. 4 Consiglieri assenti (Valle, Battistelli, Mercanti, Padula);
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente, avvenuta per alzata di mano:

Voti favorevoli: n° 15

Voti contrari: n° 6 (Mangano, Caporaletti, Del Buono, Navisse, Napolitano, Castro).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Vice Segretario
Giovanni Ugoccioni

Presidente del Consiglio
Dott. Francesco Lamanna